



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Decreto ministeriale 1° settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 15 settembre 2005

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato <<Dipartimento Controllo Qualità P.R.>> ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano".

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato <<Dipartimento Controllo Qualità P.R.>> con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 aprile 2005, protocollo numero 62303;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano";

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

DECRETA:

Articolo 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo <<Dipartimento Controllo Qualità P.R.>> con sede in Reggio Emilia, Via J. F. Kennedy n. 18/A, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE*

Articolo 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 1° settembre 2005

Il Direttore Generale
(Francesco Saverio Abate)